

penale precedente. Alle due questioni ha risposto unitariamente il Ministro per la semplificazione normativa, facendo riferimento alla predisposizione di un apposito decreto legislativo di abrogazioni espresse e puntuali, ai sensi dell'articolo 14, comma 14-*quater*, della legge n. 246 del 2005, in relazione alle quali sarebbe stata richiesta al Ministero della giustizia la ricognizione delle figure di reato che resterebbero abrogate⁸². Su tale provvedimento, ora decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, si veda *infra*, al paragrafo II. 2.

Tra le raccomandazioni vi era poi quella a valutare con attenzione – ai fini della decisione circa la loro inclusione nell'elenco delle disposizioni da salvare ovvero della loro abrogazione – tutte le disposizioni recanti l'istituzione, la ricostituzione o la modifica della denominazione o del territorio di comuni e province, per evitare, in particolare, che venissero abrogate norme che disciplinano aspetti fondamentali dell'esistenza di singoli enti locali. Analoga richiesta proveniva anche dall'Unione delle province d'Italia per le disposizioni istitutive delle province e di modifica delle circoscrizioni provinciali anteriori al 1970: il Governo si è riservato di inserire nell'Allegato al «salva-leggi» eventuali ulteriori norme, individuate dopo l'emanazione del decreto legislativo stesso, in sede di decreti legislativi correttivi. In effetti, si segnala che il primo correttivo al decreto legislativo «salva-leggi» ora definitivamente approvato, decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 – con il quale si provvede a integrare l'elenco delle disposizioni da sottrarre alla «ghigliottina» del 16 dicembre 2010 – consiste, per quasi la metà, in atti concernenti comuni e province: in particolare, sui complessivi trentuno atti originari (trentasei nel testo definitivo, ora in vigore), dodici riguardavano comuni (dieci accordano ad altrettanti comuni il titolo di città, due riguardano la denominazione di comuni) e quattro l'istituzione o la denominazione di province.

L'invito a confermare la salvaguardia delle disposizioni che l'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, e l'Allegato 2 annesso al medesimo decreto-legge avevano sottratto all'abrogazione ad opera del precedente decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato quasi integralmente soddisfatto: solo quattro di quegli atti non risultano, infatti, attualmente inseriti nell'elenco delle disposizioni salvate.

L'Allegato 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, nel testo definitivamente approvato dal Governo (prima quindi dell'intervento correttivo del dicembre 2010), e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* conteneva 2.375 atti primari «salvati»; l'Allegato 2 individua gli 861 provvedimenti legislativi sottratti all'effetto abrogativo di cui al decreto-legge n. 200 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2009. Quest'ultimo risulta quindi notevolmente accresciuto rispetto allo

⁸² Relazione al testo definitivo del decreto legislativo n. 179 del 2009.

schema iniziale, ove figuravano 260 atti; principale causa di tale incremento è l'inclusione di atti concernenti l'assetto territoriale e la denominazione dei comuni, erroneamente oggetto dell'abrogazione prevista dal suddetto decreto-legge n. 200 del 2008. Altre modifiche – inserimento di disposizioni originariamente non previste, o, al contrario, espunzione di altre già presenti, in quanto ritenute riconducibili a settori esclusi ovvero obsolete – derivano, inoltre, dall'accoglimento di richieste formulate dalla Conferenza unificata, inserendo ad esempio atti legislativi statali concernenti l'istituzione di comuni siciliani. Complessivamente, quindi, il provvedimento pubblicato a dicembre 2009 prevedeva di sottrarre alla ghigliottina 3.236 atti.

Come già ricordato, il Governo può, nei successivi due anni, adottare decreti legislativi correttivi e integrativi del decreto legislativo n. 179 del 2009⁸³; in questa prospettiva, particolare utilità rivestono anche quegli elementi informativi che consentano di individuare possibili correzioni che derivino dal mancato accoglimento di specifiche osservazioni a suo tempo formulate dalla Commissione (che si era anche fatta interprete dei rilievi delle singole amministrazioni, come detto), ovvero da segnalazioni successivamente maturate. A tal fine, dalle risposte che le varie amministrazioni hanno inviato alla Commissione in risposta alla richiesta di informazioni del maggio scorso⁸⁴, sono emersi elementi utili.

Alcune delle risposte ora ricordate segnalavano casi in cui le osservazioni formulate dalla Commissione concernenti specifiche disposizioni dell'Allegato 1 non hanno avuto seguito: così il Ministero dello sviluppo economico ha segnalato quattordici casi per i quali non si è ritenuto di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, come anche gli uffici del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle Pari opportunità, che hanno rilevato – a fronte dell'accoglimento di alcune osservazioni – il mancato inserimento di due atti primari⁸⁵, peraltro ritenuti probabilmente riconducibili a «settori esclusi» e pertanto sottratti all'effetto ghigliottina di cui all'articolo 14, comma 14-ter, della legge n. 246 del 2005.

Altre amministrazioni hanno comunicato la piena rispondenza del testo definitivo dell'Allegato al decreto n. 179 del 2009 con le osservazioni formulate. Tra queste, il Ministero degli affari esteri, il quale comunica il pieno adeguamento – per quanto di competenza – al parere, mediante la soppressione delle disposizioni legislative segnalate.

⁸³ A mente dell'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, infatti, «Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19».

⁸⁴ Si fa riferimento alla lettera inviata a tutti i Ministri dal Presidente della Commissione bicamerale, in data 6 maggio 2010, i cui contenuti sono riportati *supra*.

⁸⁵ Si tratta dell'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 (testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia) e della legge 24 aprile 1967, n. 326 (adesione alla Convenzione sui diritti politici della donna, adottata a New York il 31 marzo 1953, e sua esecuzione).

Quanto all'esigenza di prevedere interventi correttivi e integrativi del decreto legislativo n. 179 del 2009, la maggior parte delle amministrazioni, a seguito di verifiche successive all'entrata in vigore del decreto legislativo «salva-leggi», non ha rilevato la necessità di apportare correzioni o integrazioni agli Allegati al decreto stesso con riferimento ai provvedimenti di rispettiva competenza. Alcune correzioni sono tuttavia state prefigurate nella documentazione pervenuta alla Commissione: in particolare, il Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha individuato due provvedimenti su cui sarebbero necessari correttivi: per il primo si riteneva necessaria un'integrazione dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009 che mantenesse in vigore una legge attualmente non inserita, per il secondo una valutazione in merito all'abrogazione di parte delle norme ora «salvate». Il Ministero dell'interno ha comunicato di aver segnalato al Ministro per la semplificazione normativa alcune nuove disposizioni da salvare e da inserire in un provvedimento correttivo. Il Ministero della giustizia ha individuato sei «anomalie» nell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009: si tratta di casi in cui per alcuni atti inseriti nell'Allegato occorrerebbe escludere singole disposizioni, oggetto di precedenti abrogazioni, di un caso in cui, viceversa, si rende necessario integrare la salvaguardia di una fonte primaria con l'indicazione di specifici articoli (ora non presenti) e infine di un caso di fonte di natura regolamentare ora presente nell'Allegato e dunque da espungere. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti era in corso un esame più approfondito dei casi di mancato recepimento delle osservazioni della Commissione concernenti gli atti contenuti nell'Allegato 1 dell'atto del Governo n. 118⁸⁶ di competenza del Ministero – che in alcuni casi si era fatta interprete anche di segnalazioni del Ministero stesso – al fine di individuare eventuali correttivi. Il Ministero degli affari esteri non ha segnalato correttivi, ricordando di aver già provveduto – con disposizione contenuta nella legge n. 69 del 2009 – all'eliminazione delle leggi di ratifica e di esecuzione di trattati internazionali dall'allegato al citato decreto-legge 200 del 2008: si tratta infatti di atti che rientrano in un «settore escluso».

Va inoltre ricordato che il Ministero della difesa ha preannunciato interventi correttivi e integrativi al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (si veda *infra*, al paragrafo III. 1).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha ribadito la necessità di far rivivere la legge 5 gennaio 1953, n. 30, recante ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente, già abrogata dal citato decreto-legge n. 112 del 2008, limitatamente alla ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 799, concernente il contributo obbligatorio a carico dei mutilati e invalidi di guerra: tale esigenza, già rappresentata al tempo dell'esame dello schema di decreto legislativo

⁸⁶ Ora decreto legislativo n. 179 del 2009.

«salva-leggi» viene nuovamente ricordata, pur senza chiederne la salvaguardia in sede di interventi correttivi al decreto legislativo medesimo.

Il Governo ha trasmesso alle Camere il primo provvedimento correttivo del decreto legislativo «salva-leggi» il 19 novembre 2010 (atto del Governo n. 295), avendo acquisito il parere del Consiglio di Stato; lo schema di decreto legislativo si componeva di due articoli, il primo dei quali sanciva l'integrazione dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009 con le disposizioni indicate nell'Allegato allo schema medesimo, mentre il secondo recava la clausola di entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; l'Allegato allo schema, nel suo testo originario, indicava – come si è anticipato – trentuno atti. Nella relazione illustrativa, il Governo segnalava come, nonostante l'ampio termine per l'esercizio della delega per i correttivi e integrativi, di cui al comma 18 dell'articolo 14, fissato al 15 dicembre 2011, «l'intervento integrativo (...) deve essere compiuto entro il 16 dicembre 2010, al fine di sottrarre all'effetto abrogativo di cui al citato comma 14-ter, le disposizioni contenute nell'Allegato, mentre per eventuali interventi correttivi la delega può essere esercitata fino al 15 dicembre 2011, analogamente a quanto previsto per interventi di riassetto e codificazione».

Nello stesso senso argomenta il Consiglio di Stato, il quale, nel parere reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 ottobre 2010, afferma che «nel caso di integrazione di disposizioni non incluse nell'originario decreto "salva-leggi" le disposizioni integrative devono assumere vigore anteriormente alla data prevista per il verificarsi dell'"effetto ghiottina"».

Quanto ai criteri di individuazione delle disposizioni con cui integrare l'elenco delle norme «salvate», il Governo riferiva come derivassero da segnalazioni delle amministrazioni competenti, emerse nel corso dell'attività istruttoria compiuta per la predisposizione dello schema di decreto legislativo di abrogazione espressa attuativo del comma 14-*quater* dell'articolo 14 (atto del Governo n. 289, ora decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, sul quale si veda il paragrafo successivo), che ha rappresentato un'ulteriore occasione di valutazione delle disposizioni legislative pre-1970 da mantenere in vigore; assicurava, inoltre, la conformità delle scelte così compiute ai principi e criteri di delega che hanno presieduto la redazione del decreto «salva-leggi», escludendo quindi, in particolare, di integrare l'elenco delle disposizioni «salvate» con quelle riconducibili ai cosiddetti «settori esclusi»⁸⁷. Il Consiglio di Stato ha preso atto di quanto affermato dal Governo circa i criteri seguiti, sostenendo che «per quanto riguarda le disposizioni normative recate da regi decreti e incluse nell'elenco allegato allo schema, l'urgenza del perfezionamento dell'*iter* del provvedimento non consente specifiche verifiche circa la loro natura di disposizioni legislative statali» venendo rimessa «all'Amministrazione

⁸⁷ Si ricorda, ancora una volta, che si tratta di quelle categorie indicate dall'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005; si veda al paragrafo II. 1.

la verifica finale circa la natura dei 31 atti normativi in questione» e richiamando le osservazioni già formulate al riguardo nelle precedenti pronunce concernenti l'opera di semplificazione normativa.

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha esaminato lo schema di decreto legislativo subito dopo la sua assegnazione, nella seduta del 24 novembre 2010, in cui il relatore oltre a svolgere la sua relazione introduttiva ha anche tempestivamente presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni, che ha integrato con ulteriori rilievi sollecitati nel corso del dibattito. La consapevolezza che la contestualità dell'entrata in vigore delle integrazioni all'elenco delle disposizioni da mantenere in vigore e dell'operatività della «ghigliottina» rappresentano un elemento cardine del procedimento «taglia-leggi», ha connotato in modo assorbente l'esame parlamentare del decreto correttivo: si è infatti ritenuto opportuno scongiurare il pericolo che l'adozione definitiva del provvedimento e la sua entrata in vigore entro il 16 dicembre 2010 potessero essere ostacolate dall'assenza del parere parlamentare o dal mancato decorso del termine per esprimerlo. Conseguentemente, nonostante il termine finale per l'esercizio della delega fosse ampio (15 dicembre 2011, come si è detto) e il termine per l'espressione del parere scadesse il 19 dicembre – con la consueta possibilità per la Commissione di ottenerne la proroga di venti giorni – si è convenuto di contenere l'esame entro tempi idonei a consentire l'adozione definitiva e la conseguente entrata in vigore del provvedimento entro la data del 16 dicembre 2010. In sostanza, quindi, la Commissione ha mantenuto l'atto del Governo n. 295 all'ordine del giorno anche delle due successive sedute, ma considerate le difficoltà a procedere alla votazione della proposta di parere ha poi convenuto di non proseguirne l'esame oltre la data del 7 dicembre 2010, prendendo atto che non vi fossero le condizioni per concluderlo con la votazione del parere, e di informarne il Governo trasmettendo, in spirito di collaborazione, la proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 24 novembre 2010.

Il decreto legislativo – ora decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 – è stato poi definitivamente adottato e, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 2010, è entrato in vigore il giorno successivo, il fatidico 16 dicembre 2010; all'articolato sono connessi tre Allegati, di cui si dirà tra breve.

Una prima osservazione formulata dal relatore riguardava il coordinamento con i contenuti dello schema di decreto legislativo «taglia-leggi» (il contestuale atto del Governo n. 289, di cui si dirà più diffusamente nel paragrafo successivo); si è infatti dato il caso che alcuni atti, già presenti nell'Allegato al «taglia-leggi», siano stati espunti da quel provvedimento⁸⁸ proprio in conseguenza dell'intervenuta riconsiderazione circa l'opportunità

⁸⁸ Più precisamente, si dovrebbe dire che se ne prevedeva l'espunzione: al momento dell'esame parlamentare dei due schemi di decreto legislativo, infatti, la volontà di espungere tali atti si desumeva dalla loro assenza dall'Allegato al testo «avanzato», trasmesso a fini collaborativi, che teneva conto del parere del Consiglio di Stato e delle segnalazioni delle Amministrazioni.

della loro permanenza in vigore: per questi occorre allora valutare l'opportunità di aggiungerli all'elenco delle integrazioni al decreto legislativo n. 179 del 2009, al fine di garantirne la sottrazione alla «ghigliottina», ove non fossero riconducibili ad alcuno dei «settori esclusi». Tale considerazione veniva formulata, in primo luogo, con riferimento a sette atti individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze che ne chiedeva il mantenimento in vigore⁸⁹, ma anche per tutti gli altri atti di rango primario pre-1970 la cui permanenza in vigore fosse stata accertata in connessione alla redazione dell'elenco delle puntuali abrogazioni espresse. Come si diceva, il decreto legislativo nel testo definitivamente approvato è corredato di tre allegati; il primo (Allegato A) reca le integrazioni all'elenco delle disposizioni sottratte all'abrogazione automatica e innominata della «ghigliottina», ossia all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 179 del 2009. L'Allegato, inizialmente composto di trentuno atti, ne indica ora trentasei; tra quelli aggiunti vi sono tre dei sette atti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui si è appena detto⁹⁰.

Non risulta incluso, invece, l'articolo 86, penultimo e terzultimo comma, del regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993, recante approvazione del testo unico della legge elettorale politica, la cui permanenza in vigore era stata indicata come necessaria, nel corso dell'esame dei due provvedimenti – il «taglia-leggi», da cui si richiedeva fosse espunto e il correttivo al «salva-leggi» – in quanto funzionale, in particolare, all'esercizio delle funzioni delle Giunte delle elezioni delle Camere. Alla effettiva espunzione dal decreto legislativo «taglia-leggi» non è corrisposto l'inserimento nel decreto legislativo correttivo n. 213 del 2010; peraltro la mancata integrazione potrebbe derivare da una valutazione di tali norme come riconducibili a uno dei settori esclusi e quindi comunque sottratte all'operatività dell'abrogazione generalizzata.

Inoltre si sollecitava una verifica in merito all'esattezza del numero e del titolo (divieto d'abbattimento di alberi d'olivo) dell'atto indicato al numero 21 dell'Allegato, nonché la sua attuale vigenza⁹¹; tale atto non è più presente nell'elenco delle integrazioni al «salva-leggi».

⁸⁹ Si tratta di sette atti indicati nella nota di quel Dicastero del 19 ottobre 2010, allegata allo schema di decreto legislativo, atto del Governo n. 295.

⁹⁰ Sono inseriti tra gli atti «salvati» la legge 27 ottobre 1951, n. 1208; la legge 26 luglio 1956, n. 824; la legge 3 dicembre 1957, n. 1196; non sono invece inclusi nell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009 la legge 13 luglio 1966, n. 559, il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1957, n. 813; il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 213; la legge 5 gennaio 1953, n. 30. Per quanto riguarda quest'ultima legge, recante ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente, segnalata limitatamente alla ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 799, concernente il contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra – va ricordato che il suddetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 799 del 1947 è stato dichiarato indispensabile dal decreto legislativo n. 179 del 2009, ma la relativa legge di ratifica n. 30 del 1953 risulta abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008.

⁹¹ Nelle banche dati al titolo Divieto d'abbattimento di alberi d'olivo corrisponde il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, in luogo del decreto legislativo

Più in generale, si invitava il Governo a verificare per quali atti contenuti nell'Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, fosse necessario integrare l'indicazione delle singole disposizioni da mantenere in vigore, e ad apportare le conseguenti modifiche che si rendessero necessarie, eventualmente anche con un successivo provvedimento correttivo. In merito, si rileva come l'Allegato C al decreto legislativo n. 213 del 2010 rechi correzioni a cinquantadue atti già inclusi nell'elenco delle disposizioni legislative statali «salvate», di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 179 del 2009.

Quanto all'invito a verificare ed eventualmente espungere dall'Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, le disposizioni che nel frattempo fossero state oggetto di abrogazione o di declaratoria di illegittimità costituzionale, eventualmente anche con successivo decreto legislativo correttivo, l'Allegato B al decreto legislativo correttivo – sempre n. 213 del 2010 – indica 466 atti che si provvede ad espungere dal richiamato elenco delle disposizioni precedentemente «salvate». Si tratta, in larga parte, di disposizioni di competenza del Ministero della difesa la cui abrogazione espressa si è determinata a seguito dell'intervenuta entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (su cui si veda il paragrafo III. 1) e comunque, secondo quanto riferito dagli uffici del Governo, di atti che sono stati oggetto di abrogazione.

Tra queste, va segnalata la soppressione dell'atto indicato al numero 1001 dell'Allegato al «salva-leggi»: si tratta del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, recante divieto delle associazioni di carattere militare⁹² che il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, aveva indicato tra le disposizioni legislative statali da mantenere in vigore e che il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 ha successivamente abrogato espressamente. La vicenda⁹³, è all'origine di un'apposita osservazione con la quale, tenuto conto, da un lato, del limitato ambito oggettivo dell'intervento realizzato con il decreto correttivo e integrativo dell'elenco allegato al decreto legislativo n. 179 del 2009, dall'altro del termine, fissato al 15 dicembre 2011, per l'esercizio della delega legislativa per emanare disposizioni correttive del codice dell'ordinamento militare, si invitava il Governo a valutare l'opportunità di uno specifico inter-

luogotenenziale 13 settembre 1945, n. 593, che si intitola invece «Provvidenze per l'agricoltura in Sardegna». Il citato decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 1945 è stato modificato in più punti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, che a sua volta è stato abrogato dal decreto-legge n. 112 del 2008 e non è stato fatto salvo dal decreto legislativo n. 179 del 2009.

⁹² In questo caso, benché l'abrogazione fosse conseguente all'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare – si veda l'articolo 2268 di quel provvedimento, al numero 297 – l'atto è indicato come di competenza del Ministero dell'interno.

⁹³ Oggetto di un'interrogazione parlamentare e origine di una mozione concernente la revoca di deleghe al ministro Calderoli, discussa e respinta dall'Assemblea della Camera dei deputati.

vento correttivo del richiamato codice dell'ordinamento militare finalizzato a reintrodurre la disciplina del decreto legislativo n. 43 del 1948.

A un apposito intervento correttivo del codice dell'ordinamento militare è ugualmente riferito l'ulteriore invito a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 1472 di quel codice, ripristinando il testo del soppresso articolo 9, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, in materia di libertà di espressione dei militari.

In conclusione, quindi, considerando i trentasei atti aggiunti dall'Allegato A e i 466 espunti dall'Allegato B del decreto legislativo n. 213 del 2010, gli atti espressamente «salvati» in attuazione dell'articolo 14, comma 14, dalla «ghigliottina» risultano essere 2.806.

2. IL DECRETO «TAGLIA-LEGGI»

Il Governo, dando attuazione alla delega conferita dall'articolo 14, comma 14-*quater*, della legge n. 246 del 2005⁹⁴, ha approvato un decreto legislativo di abrogazione espressa di disposizioni legislative statali, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970, già tacitamente o implicitamente abrogate, che abbiano esaurito la loro funzione, siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete⁹⁵. Lo schema di decreto «taglia-leggi», che riprende la tecnica dell'abrogazione espressa già utilizzata con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9⁹⁶, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010, è stato trasmesso alle Camere il 29 ottobre 2010 (atto del Governo n. 289), dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato, ed è stato definitivamente approvato con il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.

L'obiettivo perseguito è quello di realizzare una riduzione espressa e «nominata» dello *stock* normativo, eliminando – in tal senso riferisce il Ministro per la semplificazione normativa⁹⁷ – «gli inconvenienti della cosiddetta "abrogazione al buio" prevista dal meccanismo "taglia-leggi", mettendo in chiaro gli effetti e intervenendo in maniera speculare rispetto ad esso», completando così l'opera di sfoltimento dell'ordinamento intrapresa nel 2008 e sfociata nel decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179.

Nel descriverne i contenuti, il Ministro informava⁹⁸ che l'individuazione degli atti da abrogare espressamente è avvenuta, innanzi tutto, sulla

⁹⁴ Su cui si veda *supra*, al Capitolo I.

⁹⁵ Le categorie considerate sono quelle indicate dal medesimo articolo 14, al comma 14, lettere *a)* e *b)*, richiamate dal comma 14-*quater*.

⁹⁶ Anche in questo caso si rinvia a quanto detto nel Capitolo I, in cui si è dato conto – tra l'altro – delle disposizioni della legge n. 69 del 2009 con le quali il meccanismo delle abrogazioni espresse è stato ricondotto nell'alveo della delega legislativa.

⁹⁷ Nella sua lettera del 22 giugno scorso, allegata alla presente relazione; nello stesso senso si veda la relazione illustrativa all'atto del Governo n. 289.

⁹⁸ *Ibidem*.

base delle indicazioni rese al riguardo dalle amministrazioni nel corso dei lavori preparatori del decreto legislativo n. 179 del 2009. Infatti, in esito alla verifica sulle banche dati e alla valutazione delle segnalazioni provenienti dalle singole amministrazioni in merito alla legislazione anteriore al 1970, sono state individuate oltre che le disposizioni da mantenere in vigore, quelle da abrogare espressamente (su indicazione specifica delle amministrazioni); sono residue alcune disposizioni legislative sulle quali non si è espressa alcuna amministrazione, né nel senso del mantenimento in vigore, né nel senso dell'abrogazione: tali norme sono ritenute pertanto destinate a ricadere sotto l'effetto della «ghigliottina»⁹⁹ e, quindi, a essere abrogate dal 16 dicembre 2010. Nello schema di decreto legislativo di abrogazione espressa – caratterizzato per una particolare «complessità e ampiezza», come afferma il Ministro proponente – sono confluite, in conclusione, sia le disposizioni legislative individuate come da abrogare in modo espresso e puntuale, sia altre comunque destinate a essere abrogate in forza della cosiddetta «ghigliottina». Sono state inoltre individuate dagli Uffici del Dipartimento per la semplificazione normative ulteriori disposizioni (per lo più regi decreti di natura primaria) del tutto obsolete, non presenti, peraltro, in alcuna banca dati normativa tra quelle di maggiore consultazione.

Il provvedimento nel suo testo originario prevedeva l'abrogazione espressa di oltre 70.000 provvedimenti di rango primario (più precisamente, di 71.063 atti): il testo riformulato a seguito del parere del Consiglio di Stato e trasmesso alle Camere unitamente a quello originario, a fini collaborativi, si accompagna a un allegato modificato, a seguito delle osservazioni contenute in quel parere, in cui sono indicati circa 37.000 atti da abrogare. Le norme contenute nell'allegato allo schema di decreto legislativo di abrogazione espressa sono ricomprese in un arco temporale che va dal 21 aprile 1861 al 22 dicembre 1969 e riguardano, in particolare, le seguenti tipologie di atti: regi decreti, regi decreti-legge, leggi, decreti del Presidente della Repubblica, decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, decreti legislativi luogotenenziali. Sul punto, quindi, l'attuazione della delega è limitata allo stesso ambito in cui ha operato il decreto legislativo n. 179 del 2009, ossia la legislazione statale anteriore al 1970, lasciando inattuata la possibilità di inserire nei decreti di cui all'articolo 14, comma 14-*quater*, anche disposizioni successive.

Anche in questa occasione, come già per il decreto legislativo «salva-leggi», alla prima redazione dell'elenco degli atti – in questo caso da abrogare – è seguita una fase di riscontro con le amministrazioni competenti per materia, che hanno provveduto a verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per tale forma di abrogazione¹⁰⁰, ovvero se vi fossero – al contrario – disposizioni, tra quelle indicate, da sottrarre al-

⁹⁹ Come si è detto, si tratta del meccanismo di abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-*ter*, della legge n. 246 del 2005.

¹⁰⁰ Tale riscontro si è avuto anche con riferimento all'elenco delle disposizioni di rango regolamentare che saranno espressamente abrogate, con il contestuale provvedimento di rango secondario.

l'abrogazione; di tale attività danno conto le risposte dei Ministri alla richiesta di elementi informativi inviata lo scorso 6 maggio dal Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione ai fini della redazione della presente relazione¹⁰¹.

Da quelle medesime risposte emergono taluni specifici elementi informativi: in particolare, il Ministero per i beni e le attività culturali comunicava¹⁰² di aver avviato una verifica – ulteriore rispetto a quella già compiuta in occasione dell'adozione del decreto legislativo «salva-leggi» – concernente le norme di competenza del Ministero di cui si ritiene necessaria la permanenza in vigore svolgendo un'istruttoria sulle fonti individuate nello schema di decreto legislativo di abrogazione espressa (nel suo testo originario). A tal fine, sono stati indicati in un'apposita tabella i 349 atti normativi di rango primario di interesse per il Ministero da sottrarre all'effetto abrogativo, suddividendoli per materia e indicando – per ciascuna categoria – le motivazioni a fondamento della richiesta di salvezza.

In particolare, gli atti in materia di tutela del patrimonio per i quali il Ministero chiedeva la permanenza in vigore riguardano norme vigenti che, non avendo esaurito i propri effetti sostanziali, risultano tuttora attuali nonché di particolare utilità e interesse per il Ministero per i beni e le attività culturali; si tratta – informa il Ministero – di leggi-provvedimento che dietro la forma e il rango di fonte ordinaria statale celano una vera e propria natura provvedimentale. Anche in materia di aree naturali protette e parchi nazionali venivano segnalati atti sostanzialmente provvedimentali, per i quali sono richiamati i medesimi motivi di salvaguardia¹⁰³.

In materia di istituzione e organizzazione di enti, istituti, uffici e organi erano indicati per il mantenimento in vigore provvedimenti di natura istitutiva e organizzativa del Ministero e di enti, istituti e fondazioni ancora di attuale interesse per l'Amministrazione. Gli atti indicati in materia di autorizzazioni all'accettazione di lasciti e donazioni, oltre a presentare carattere provvedimentale, costituiscono il titolo di proprietà pubblica di beni culturali immobili. Infine, erano segnalati per la salvezza dall'abrogazione espressa vari atti, non ascrivibili alle precedenti categorie, di sicuro e attuale interesse per il Ministero.

Gli uffici del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione hanno comunicato i criteri adottati dal Dipartimento della funzione

¹⁰¹ Di cui si è detto nel paragrafo II. 1 e riportate tra gli allegati alla presente relazione.

¹⁰² Si veda la comunicazione allegata alla presente relazione.

¹⁰³ L'interesse del Ministero alla salvezza degli atti di questa categoria si fonda sulla circostanza che la lettera *f*), comma 1, dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – in continuità con le indicazioni contenute nella legge cosiddetta Galasso – assoggetta, indipendentemente dall'adozione di un provvedimento di vincolo, «i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi» alla disciplina di tutela paesaggistica di cui alla parte III dello stesso codice.

pubblica per l'individuazione delle disposizioni legislative statali per le quali è stata prevista l'abrogazione espressa, ai sensi del comma 14-*quater* dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005:

1. disposizioni legislative abrogate espressamente da altre disposizioni normative successive;
2. disposizioni legislative abrogate implicitamente, o comunque incompatibili con il nuovo assetto organizzativo;
3. disposizioni obsolete o che abbiano esaurito i loro effetti, la loro funzione o che siano comunque prive, allo stato, di effettivo contenuto normativo.

Si individuavano poi alcuni atti contenuti nell'elenco a suo tempo trasmesso, recante gli atti da abrogare espressamente, che, in parte, non hanno ancora esaurito del tutto la loro portata normativa, ovvero la cui abrogazione potrebbe causare lacune normative o vuoti sistematici¹⁰⁴. Infine, si evidenziava la presenza, nei medesimi elenchi, oltre agli atti normativi, anche di atti di natura provvedimentale, per i quali si suggeriva l'espunzione.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva individuato 83 provvedimenti per i quali si segnalava la necessità di permanenza in vigore sugli oltre 5.000 di competenza del Ministero elencati nello schema di decreto legislativo di abrogazione espressa: per tali atti si chiedeva, pertanto l'espunzione dal testo¹⁰⁵.

Il Ministero della giustizia aveva segnalato tra gli atti dell'originario schema di decreto legislativo cinque fonti normative di rango primario erroneamente inserite nell'elenco delle fonti da abrogare, una fonte normativa di rango secondario da espungere e che in ogni caso deve ritenersi in vigore, tre casi di norme che – benché già abrogate espressamente o implicitamente – non figurano nell'elenco delle singole disposizioni da abrogare.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha individuato e comunicato al Ministro per la semplificazione normativa un elenco di norme per le quali si chiedeva la permanenza in vigore e la conseguente espunzione dall'originario schema di decreto legislativo.

Il Ministero dell'interno ha informato come fosse in corso l'individuazione delle disposizioni legislative, posteriori al 31 dicembre 1969, al-

¹⁰⁴ Si veda la documentazione degli uffici del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, allegata alla presente relazione; sono state formulate anche segnalazioni volte a sottrarre all'abrogazione atti regolamentari contenuti nello schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'abrogazione espressa di regolamenti.

¹⁰⁵ A ciò si aggiungono alcune segnalazioni per correzioni che riguardano gli Allegati E ed F della legge 20 marzo 1865, n. 2248 – in verità già presenti nel decreto legislativo n. 179 del 2009, Allegato 1 – e la richiesta di espungere 83 provvedimenti di natura secondaria dei circa 9.000 di competenza del Ministero dal contestuale schema di decreto del Presidente della Repubblica di abrogazione espressa di regolamenti; anche in questo caso vi sono poi segnalazioni di correzioni.

lora vigenti, anche al fine di segnalare quelle per le quali si poteva procedere ad abrogazione espressa.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha a suo tempo comunicato al Ministro per la semplificazione normativa gli atti che – su segnalazione dei competenti Dipartimenti di quel Dicastero – erano ritenuti da sottrarre all'effetto abrogativo, riservandosi di integrare tali indicazioni in un momento successivo. Quanto ai criteri adottati per individuare le disposizioni legislative statali, anche pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970, per le quali si prevedeva l'abrogazione, ha fatto presente che erano state segnalate talune disposizioni ancora applicabili e non incluse negli elenchi e che non era stata richiesta l'abrogazione di norme successive al 1970; si evidenziava inoltre che «l'abrogazione di norme non può prescindere dalla redazione di un elenco preventivo delle disposizioni da esaminare che risulti essere una univoca base di lavoro per tutte le amministrazioni interessate». «Risulta, infatti, difficile l'individuazione di altre disposizioni anche perché non esiste una banca dati normativa che raccolga le specifiche disposizioni applicabili dal dipartimento in relazione alle proprie competenze». «Pertanto non può essere fornito alcun elenco di norme "ghigliottinabili"»¹⁰⁶.

Il Ministero degli affari esteri ha comunicato che, per individuare le disposizioni legislative statali anteriori al 1970, con particolare riferimento alle leggi di ratifica di trattati internazionali, per le quali si è prevista l'abrogazione espressa ai sensi dell'articolo 14, comma 14-*quater*, dal punto di vista metodologico si è fatto ricorso principalmente al criterio cronologico e a quello della materia attuando una prima selezione il cui esito, congiuntamente alla verifica circa l'effettivo esaurimento degli effetti giuridici derivanti dalle disposizioni legislative esaminate, ha condotto alla ricognizione di circa 2.000 provvedimenti da sottoporre all'abrogazione espressa.

Il Ministro per le politiche europee informava come al momento non vi fosse alcuna norma, tra quelle di competenza, per quale si potesse prevedere l'abrogazione espressa, sia in considerazione del fatto che le disposizioni in questione sono riconducibili a settori esclusi in quanto connesse all'adempimento di obblighi comunitari, sia perché esse hanno mantenuto la loro funzione originaria.

Va altresì ricordato che alle abrogazioni espresse derivanti da provvedimenti attuativi dell'articolo 14 comma 14-*quater*, si aggiungono quelle nel frattempo disposte dai provvedimenti di riassetto definitivamente approvati, quali il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repub-

¹⁰⁶ Si veda la documentazione trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, allegata alla presente relazione, che – sul punto – rinvia a sua volta alla nota del 10 giugno 2010 del Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi.

blica 15 marzo 2010, n. 90¹⁰⁷: si tratta dell'abrogazione di oltre mille fonti di rango primario e di quasi 400 fonti secondarie.

Può essere utile osservare come tra gli elementi di informazione chiesti ai vari Ministeri ai fini della redazione della presente relazione, vi fosse la segnalazione degli atti eventualmente individuati dalle amministrazioni stesse come soggetti ad essere abrogati ad opera della «ghigliottina» del 16 dicembre 2010. A tale riguardo, il Ministero dello sviluppo economico aveva individuato, tre fonti primarie, due delle quali risultavano presenti nello schema di decreto legislativo «taglia-leggi»¹⁰⁸.

Anche gli uffici del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale avevano individuato due leggi afferenti a materie di propria competenza destinate ad essere «ghigliottinate» il 16 dicembre 2010, una delle quali risultava presente nel medesimo schema di decreto legislativo¹⁰⁹.

Come si è anticipato, sullo schema di decreto si è espresso il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, con un parere interlocutorio a luglio, e poi con un parere definitivo, favorevole con condizioni e osservazioni, reso nell'adunanza del 20 settembre 2010¹¹⁰. In quest'ultimo, superato il primo rilievo relativo alla mancanza dell'analisi d'impatto della regolamentazione, il Consiglio di Stato si sofferma sulla natura della delega all'abrogazione espressa, che l'amministrazione proponente qualifica come «delega diversa ed autonoma rispetto a quella prevista dal comma 14». Al riguardo, il Consiglio di Stato, che aveva richiamato nella pronuncia interlocutoria la necessità che lo schema di decreto legislativo comportasse il riassetto della normativa per settori o macroaree, ribadisce il proprio dissenso in merito, segnalando che una delega così qualificata «non appare coerente con il quadro normativo e inoltre finirebbe per essere priva di principi e criteri direttivi in violazione dell'arti-

¹⁰⁷ Su cui si vedano i paragrafi III. 1 e III. 2.

¹⁰⁸ Gli atti indicati dal Ministero erano il regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, (Modifiche al regio decreto-legge 20 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni), non presente tra le abrogazioni espresse previste dallo schema di decreto adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 14-*quater* (peraltro nemmeno il R.D. del 1923 così modificato risulta tra le abrogazioni espresse); il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363 (Revisione nei ruoli organici del personale dipendente dell'amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni), presente nello schema di decreto recante abrogazioni espresse; la legge 27 dicembre 1961, n. 1337 (Modifica del termine fissato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga del periodo di tutela delle opere di ingegno), presente nello schema ricordato (a differenza della legge n. 1421 del 1956 oggetto di modifica).

¹⁰⁹ Si tratta della legge 5 febbraio 1968, n. 86 (Autorizzazione di spesa per i comitati regionali per la programmazione economica), presente nel decreto «taglia-leggi», e della legge 26 febbraio 1969, n. 35 (Autorizzazione di spesa per i comitati regionali per la programmazione economica), non presente nell'allegato di quel decreto.

¹¹⁰ Si tratta del parere della sezione consultiva per gli atti normativi espresso nell'adunanza del 22 luglio 2010 e in quello, definitivo, espresso dalla medesima sezione nell'adunanza del 20 settembre 2010; entrambi i pareri sono riportati in allegato all'atto del Governo n. 289.

colo 76 della Costituzione»; prende atto tuttavia che non tutti i criteri di delega dell'articolo 14, comma 14, sono riferibili a quella in questione, convenendo che per le norme da abrogare non si pone l'esigenza di avviare l'ulteriore fase di riordino.

Quanto alla presenza nell'allegato al decreto legislativo di disposizioni comunque ricadenti sotto «l'effetto ghigliottina», l'Amministrazione proponente aveva riferito che i Ministeri interessati non si sarebbero espressi, ritenendo implicitamente opportuno l'inserimento dei provvedimenti legislativi suddetti nell'allegato stesso; il Governo non ha riferito – come aveva invece chiesto il Consiglio di Stato a luglio – su quali fossero quelle disposizioni e sulle ragioni per le quali esse, nel silenzio dei Ministeri interessati, fossero state comprese nel provvedimento: di ciò si prende atto nella pronuncia definitiva.

Una questione centrale concerne la richiesta di verificare se nell'elenco allegato non fossero stati inseriti regi decreti dei quali doveva escludersi la natura legislativa o addirittura ritenersi la natura meramente provvedimentale. A tale riguardo l'Amministrazione, dopo aver descritto il lavoro che si sarebbe dovuto compiere in ordine a ogni singolo atto da inserire nell'allegato al fine di individuarne la natura sostanziale di atti normativi primari, ha comunicato di ritenere che comunque la numerazione dell'atto «costituisce certamente un indice significativo della natura normativa primaria». Tale ricostruzione non è condivisa dal Consiglio di Stato, che rammenta l'uso promiscuo in passato dell'inserimento nella *Gazzetta Ufficiale* e della numerazione: l'allegato al decreto legislativo (nel testo originario) conteneva – specie per il periodo pre-repubblicano – un grande numero di atti che non hanno natura normativa e di atti recanti normazione di rango secondario. Al Governo che ha giustificato tale scelta ritenendo che l'uso per l'abrogazione delle fonti di rango più elevato possa essere legittimo quando ci si trovi di fronte a disposizioni normative di dubbia natura primaria e che ha richiamato l'analogo metodo seguito nella predisposizione del decreto-legge n. 200 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2009, il Consiglio di Stato ha replicato ribadendo che la prima considerazione può apparire corretta solo in presenza di dubbi sulla natura primaria delle disposizioni da abrogare: gli atti cui si riferisce il Consiglio di Stato non sono, invece, né atti normativi né atti che rechino norme, di cui possa porsi in dubbio la natura regolamentare. Quanto alla seconda, il Consiglio di Stato ricordava che dalla delega si evince come l'oggetto dell'abrogazione siano esclusivamente le «disposizioni legislative statali», essendo affidata l'abrogazione delle norme secondarie ad atto di natura regolamentare (articolo 17, comma 4-ter, della legge n. 400 del 1988). Sul punto, quindi, il parere del Consiglio di Stato chiedeva al Governo, come condizione – paventando, altrimenti, un eccesso di delega – l'eliminazione dall'allegato degli atti aventi natura meramente regolamentare, di quelli consistenti in meri provvedimenti amministrativi e di quelli la cui natura può essere incerta, trasferendo nel regolamento gli atti aventi natura regolamentare ed espungendo i meri provvedimenti amministrativi; si sollecitava in ogni caso una

particolare attenzione per i casi – come ad esempio i regi decreti relativi alle denominazioni dei comuni – in cui è indispensabile assicurare la salvezza degli effetti. La condizione è attenuata dalla consapevolezza dell'estrema difficoltà di una verifica contenutistica che indubbiamente presenta larghi margini di errore per atti così risalenti nel tempo ed espressione di un sistema delle fonti profondamente diverso: il Consiglio di Stato conclude quindi sul punto affermando che, in caso di incertezza, deve ritenersi preferibile correre il rischio di una abrogazione con una fonte di rango superiore piuttosto che quello inverso di abrogazione di una norma primaria con una fonte secondaria.

Altro profilo riguardava l'opportunità di distinguere tra le abrogazioni espresse di atti già oggetto di una precedente abrogazione tacita e i casi di cessazione di efficacia della norma nascenti dal fatto che le disposizioni abrogate con il provvedimento in questione avessero già esaurito la propria funzione o fossero prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete. Nonostante il Consiglio di Stato ribadisse l'utilità di tale distinzione sotto il profilo temporale, confermata dalla formula usata nell'articolo 1 del decreto legislativo («sono o restano abrogate»), l'Amministrazione proponente riteneva che tale distinzione non avrebbe avuto alcuna utilità pratica «posto che l'abrogazione, qualunque ne sia la causa, non può che produrre medesimi effetti».

Il Consiglio di Stato, infine, aveva sollevato dubbi sul fatto che nell'allegato al decreto legislativo fossero inclusi atti contenenti disposizioni relative ai cosiddetti «settori esclusi» di cui al comma 17 del più volte citato articolo 14, ritenendo che le disposizioni concernenti quei settori non solo sono sottratte alla cosiddetta «ghigliottina», ma anche all'attività normativa disciplinata dal comma 14-*quater* dell'articolo 14 il quale infatti riguarda «l'abrogazione espressa (...) di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 14», identificando l'oggetto della delega in relazione all'ambito di operatività del comma 14, che quindi non si estende ai cosiddetti «settori esclusi». Di contro, l'Amministrazione considera il comma 17 dell'articolo 14, non applicabile alla delega di cui al comma 14-*quater* del medesimo articolo 14. Al riguardo, il Consiglio di Stato riteneva necessario – formulando un'ulteriore condizione – che l'Amministrazione, anche attraverso uno specifico parere dei Ministeri interessati, raggiungesse «la certezza circa la impossibilità che gli atti contenuti nell'elenco allegato al presente provvedimento delegato non siano suscettibili di futura applicazione, ad evitare che in tali casi venga rilevato l'eccesso di delega da essa compiuta».

Il Consiglio di Stato prendeva atto, infine, che le rimanenti osservazioni del parere interlocutorio sarebbero state soddisfatte dall'Amministrazione proponente, che aveva dichiarato di adeguarsi alla richiesta di espungere dall'elenco allegato al decreto legislativo le disposizioni già esplicitamente abrogate e di eliminare la clausola di immediata entrata in vigore del decreto.

Come si è detto, il testo riformulato dello schema di decreto trasmesso alle Camere a fini collaborativi non conteneva più, infatti, l'arti-

colo 2 dello schema originario, che prevedeva la clausola di immediata entrata in vigore, ritenuta dal Consiglio di Stato (nel parere interlocutorio) in contrasto con il fatto che gli effetti della normativa introdotta «sono rinviati al 16 dicembre 2010», in puntuale attuazione del suddetto articolo 14, comma 14-*quater*. Anche l'Allegato risultava ridimensionato, passando dagli oltre 70.000 a circa 37.000 atti.

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha esaminato lo schema di decreto legislativo «taglia-leggi» (atto del Governo n. 289) subito dopo la sua assegnazione, a partire dalla seduta del 10 novembre e fino a quella del 7 dicembre 2010: oltre, quindi il termine per l'espressione del parere, fissato al 4 dicembre, del quale non è stata chiesta la proroga. L'eventuale richiesta di proroga avrebbe infatti condotto a un termine per l'espressione del parere da parte della Commissione successivo alla data del 16 dicembre 2010, in cui avrebbero dovuto operare contestualmente la «ghigliottina» di cui all'articolo 14, comma 14-*ter*, della legge n. 246 del 2005, e il meccanismo delle abrogazioni espresse di cui al comma 14-*quater* del medesimo articolo 14; benché il termine finale per l'esercizio della delega risultasse prorogato di novanta giorni rispetto a quello originario in forza del comma 22 dell'articolo 14, la Commissione ha ritenuto opportuno non chiedere la proroga del termine, al fine di non pregiudicare in alcun modo l'eventuale esercizio della delega entro il 16 dicembre.

Conseguentemente la Commissione ha mantenuto l'atto del Governo n. 289 all'ordine del giorno fino al 7 dicembre, ma considerate le difficoltà a procedere alla votazione della proposta di parere ha poi convenuto di non proseguirne l'esame oltre tale data, prendendo atto che non vi fossero le condizioni per concluderlo con la votazione del parere, e di informarne il Governo trasmettendo, in spirito di collaborazione, la proposta di parere formulata dal relatore¹¹¹, pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 7 dicembre 2010.

Come si è detto, lo schema di decreto si caratterizza per una particolare complessità e ampiezza¹¹²: a testimonianza delle difficoltà insite nell'esame di un tale provvedimento è la presa d'atto – nelle premesse della proposta di parere – della quantità assai rilevante di disposizioni per le quali si prevedeva l'abrogazione espressa e delle considerevoli difficoltà a esaminare un così cospicuo Allegato, contenente l'indicazione di decine

¹¹¹ Per la precisione, la nuova proposta di parere, in quanto quella pubblicata in allegato al resoconto del 7 dicembre riformula la precedente, pubblicata in allegato al resoconto del 24 novembre; tale nuova proposta teneva conto, tra l'altro, dei rilievi formulati dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati – i cui contenuti erano peraltro omogenei alle osservazioni formulate nel parere del 24 novembre – mentre le osservazioni della omologa Commissione del Senato della Repubblica, pervenute nella medesima data del 7 dicembre, sono state allegate alla proposta di parere, a completamento del quadro informativo offerto al Governo.

¹¹² Così la stessa relazione all'atto del Governo n. 289.